

Dott. GUERCIO NUZIO Rosario  
**REVISORE CONTABILE**  
Via San Bernardino, n. 24  
28922 VERBANIA

Cell.: 347/8814700  
E-mail: rguercio@pec.it

Allegato: n. 1

AL COMUNE DI  
BORGO TICINO

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - Seduta del 28/12/2018, relativa a "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.L.gs. 175/2016 e s.m.i.. Analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni dirette o indirette".

Si trasmette l'allegata nota contenente il parere in ordine alla ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Borgo Ticino (No), sussistendo le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate ed illustrate negli Allegati alla proposta di deliberazione in esame da sottoporre all'approvazione del C.C. nella seduta del 28/12/2018.

Cordiali saluti.

Verbania, 21 dicembre 2018

IL REVISORE DEI CONTI  
(dr. Rosario Guercio Nuzio)



Handwritten signature of Rosario Guercio Nuzio, written in black ink over a horizontal line.

Dott. GUERCIO NUZIO Rosario  
**REVISORE CONTABILE**  
Via San Bernardino, n. 24  
28922 VERBANIA

Cell.: 347/8814700  
Pec: [rguercio@pec.it](mailto:rguercio@pec.it)

**Prot. llo reg. rev. n.: 27/2018**

Ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di

BORGO TICINO (NO)

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale - Seduta del 28/12/2018, relativa a "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.L.gs. 175/2016 e s.m.i.. Analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni dirette o indirette".

**IL REVISORE DEI CONTI  
DEL COMUNE DI BORGO TICINO**

**Premesso** che è pervenuta in data 17 c.m. dal Comune di Borgo Ticino a questo Organo copia della proposta di deliberazione relativa a "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.L.gs. 175/2016 e s.m.i.. Analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni dirette o indirette" da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 28/12/2018;

**Visto** il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente modificato e integrato con il D.Lgs. 100/2017;

**Visto** l'art. 20 del citato decreto il quale, al comma 1, prevede che "*le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*"

**Visto** l'art. 17 comma 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, secondo cui le Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 e alla struttura di cui all'art. 15;

**Visto** l'art. 4 comma 1 del T.U.S.P., secondo cui le PP.AA., ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



**Considerato** che, fermo restando quanto sopra indicato dal comma 1, il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- ✦ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;
- ✦ ovvero, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- ✦ nei casi previsti dal comma 6 al comma 9 del medesimo art. 4;
- ✦ se la società rientra nell'Allegato "A" del D.Lgs. 175/2016 di cui all'art. 26 comma 2;
- ✦ ovvero, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai c. 12-bis e 12-sexies del medesimo art. 26;

**Rilevato** che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., così come modificato ed integrato con D.L.gs. 100/2017, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2;

**Considerato** che, fermo restando l'obbligo della ricognizione straordinaria, le PP.AA. effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi delle società partecipate, dirette o indirette, e sono tenute a predisporre un piano di riassetto, per verificare la loro eventuale alienazione o al fine di verificare l'applicazione delle misure di cui all'art. 20 comma 1, ossia la loro eventuale razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Ritenuto**, perciò, che ai sensi del comma 2 dell'art. 20, il predetto piano di razionalizzazione è adottato qualora le amministrazioni rilevino, con riferimento alle proprie partecipazioni, la presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:

- ✦ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 c. 1, 2 e 3 del T.U.S.P.;
- ✦ non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del T.U.S.P. e, quindi non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- ✦ quelle indicate nell'art. 20 comma 2 del T.U.S.P., ossia:
  - ✓ quelle che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
  - ✓ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - ✓ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - ✓ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - ✓ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - ✓ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;



**Considerato**, altresì, che le disposizioni del citato T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26 settembre 2017 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni e la ricognizione delle partecipazioni come previsto dall'art. 24 del T.U.S.P. di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 approvando le seguenti partecipazioni:

- ✦ Acqua Novara VCO spa partecipata diretta con una quota dello 0,7884%;
- ✦ Medio Novarese Ambiente spa partecipata indiretta con una quota del 2,62%;

**Richiamato**, nuovamente, l'art. 20 del T.U.S.P. secondo cui occorre procedere alla revisione delle partecipate dirette ed indirette possedute alla data del 31.12.2017;

**Preso atto** di quanto segue:

- ✦ che, rispetto alla precedente revisione straordinaria, l'Amministrazione intende inserire la Società Asmel Consortile s.c.r.l., tenuto conto delle quote acquistate con delibera del Consiglio Comunale con delibera n. 26 del 28 giugno 2016;
- ✦ che non sussistono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P., come affermato dalla proposta di deliberazione in esame;
- ✦ delle motivazioni adottate dall'Amministrazione;

**Viste** le linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro del M.E.F. e dalla Corte dei Conti emanate ai fini degli adempimenti previsti dal predetto art. 20 del T.U.S.P., le quali prevedono, altresì, di unificare al succitato adempimento anche il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti previsto dall'art. 17 del D.L. 90/2014;

**Visto** l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui è previsto il parere dell'organo di revisione per quanto riguarda "le modalità di gestione dei servizi e le proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";

Per quanto di competenza esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Borgo Ticino (No) alla data del 31 dicembre 2017, sussistendo le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate ed illustrate negli allegati alla proposta di deliberazione in esame da sottoporre all'approvazione del C.C. nella seduta del 28/12/2018.

Nel contempo **INVITA** l'Ente a:

- ✦ trasmettere la deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- ✦ comunicare l'esito della revisione periodica delle partecipate ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. e l'esito del censimento annuale ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 s.m.i..

Verbania, 21/12/2018

IL REVISORE DEI CONTI  
(dr. Rosario Guercio Nuzio)  
